Conto bloccato da un giorno all’altro? Come difendersi dalla revoca improvvisa del fido bancario e ottenere il risarcimento dei danni

Autore: redazione

Data: 07/11/2026



di Alberto Foggia

Pisa, 7 novembre 2026. Una mattina come tante accedi all’home banking per disporre i bonifici ai fornitori o pagare gli stipendi, ma il sistema blocca l’operazione. Poco dopo arriva la telefonata del direttore di filiale o una fredda comunicazione via PEC: l’istituto di credito ha disposto la revoca fido bancario senza preavviso, intimando il rientro immediato dall’intera esposizione debitoria nel giro di pochissimi giorni.

Per un imprenditore, un commerciante o un professionista, questo scenario equivale a un vero e proprio “infarto finanziario”. L’azzeramento improvviso della liquidità innesca un “effetto domino” devastante: i pagamenti ai fornitori saltano, gli assegni emessi rischiano di andare a vuoto o essere protestati, le ricevute bancarie (Ri.Ba.) tornano insolute e l’operatività aziendale si paralizza.

Tuttavia, il potere delle banche di “chiudere i rubinetti” del credito non è assoluto né insindacabile. Il codice civile e la giurisprudenza della Corte di Cassazione pongono paletti rigorosi contro gli abusi degli istituti di credito, offrendo strumenti concreti per reagire e chiedere il ristoro dei pregiudizi subiti.

Cosa prevede la legge: l’art. 1845 del codice civile tra fido a scadenza e “a revoca”

Per capire se la banca ha agito nella legalità o ha commesso un abuso, occorre partire dalla norma cardine che regola la materia: l’art 1845 del codice civile (contratto di apertura di credito bancario). La legge distingue nettamente due ipotesi, a seconda della durata del contratto sottoscritto:

a) Apertura di credito a tempo determinato (con una scadenza fissa): in questo caso, salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per “giusta causa”. Per giusta causa s’intende un fatto grave, sopravvenuto o comunque idoneo a incrinare la fiducia dell’istituto nella capacità del cliente di restituire le somme (come un crollo improvviso della solvibilità, il mancato pagamento ripetuto di effetti, l’esistenza di procedure esecutive o condotte fraudolente). Anche quando sussiste una giusta causa, il recesso sospende immediatamente l’utilizzo del fido, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

b) Apertura di credito a tempo indeterminato (c.d. fido “sino a revoca”): è la formula più diffusa nella prassi commerciale. Qui ciascuna delle parti può sciogliersi dal contratto anche senza una giusta causa (recesso *ad nutum*), ma con un obbligo preciso: dare un preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello legale di quindici giorni: “Salvo patto contrario, la banca non puo’ recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se l’apertura di credito e’ a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puo’ recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.”

Spesso i contratti bancari contengono clausole che derogano a queste regole – ammesse dallo stesso articolo 1845 c.c. che fa salvo il “patto contrario” – riducendo il preavviso a un solo giorno o consentendo il recesso senza giusta causa anche nei rapporti a termine. Ma è proprio qui che interviene lo scudo della giurisprudenza.

Il principio di buona fede e il divieto di “recesso brutale”

Anche quando il contratto consente alla banca di recedere liberamente o con un preavviso minimo, l’istituto di credito non ha “carta bianca”. La Suprema Corte di Cassazione ha consolidato un principio fondamentale: ogni contratto deve essere eseguito secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), un dovere giuridico autonomo che deriva direttamente dal principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione.

Si configura quindi un illegittimo recesso arbitrario (spesso definito in dottrina e giurisprudenza come “rottura brutale del credito”) tutte le volte in cui la decisione

dell'istituto assuma connotati del tutto imprevisti, arbitrari e sorprendenti: "Il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate."

In parole semplici: se l'imprenditore ha sempre operato nella normalità commerciale, rispettando i limiti del fido concesso, non si può pretendere che sia pronto a restituire centinaia di migliaia di euro dall'oggi al domani, perché ciò svuoterebbe di significato la funzione stessa per cui si chiede un affidamento bancario.

Quando la revoca del fido è illegittima: i campanelli d'allarme

Alla luce dei provvedimenti dei Tribunali, della Cassazione e dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), la revoca dell'affidamento presenta forti profili di illegittimità quando ricorrono queste anomalie:

a) Assenza di un congruo preavviso o di comunicazione scritta: la banca blocca l'operatività del conto verbalmente o da un giorno all'altro, senza inviare una formale comunicazione preventiva e senza rispettare i tempi tecnici minimi per consentire all'azienda di riorganizzarsi.

b) Utilizzo del credito entro i limiti del fido: il cliente non ha sconfinato (oppure vi sono stati sconfinamenti minimi, occasionali e sempre tollerati in passato dalla banca) e il conto presenta una normale movimentazione commerciale.

c) Assenza di un reale peggioramento del merito creditizio: non vi sono protesti, pignoramenti, cali drastici di fatturato o perdite di garanzie patrimoniali (anche dei fideiussori) che giustifichino un allarme improvviso sul recupero del credito.

d) Motivazioni assenti, apparenti o pretestuose: sebbene nel recesso *ad nutum* da rapporti a tempo indeterminato si discuta sull'obbligo di motivazione formale, la giurisprudenza e diversi Collegi dell'ABF sottolineano che la buona fede impone comunque di esplicitare le ragioni dell'interruzione del rapporto, censurando le motivazioni meramente "apparenti", generiche o del tutto scollegate dalla reale situazione del cliente.

È importante ricordare che, in sede giudiziale, spetta al cliente che contesta l'abusività del recesso dimostrare l'irragionevolezza della condotta della banca e la sufficienza della propria garanzia patrimoniale.

I danni risarcibili: cosa si può chiedere alla banca

Quando la banca viola il termine di preavviso o i canoni di buona fede, compie un inadempimento contrattuale. Anche se il giudice o l'Arbitro non possono, di regola, imporre coattivamente alla banca di "fare credito" per il futuro ripristinando un rapporto a tempo

indeterminato (rientrando la concessione del credito nell'autonomia imprenditoriale della banca), l'istituto si espone all'obbligo di pagare il risarcimento danni revoca fido.

I pregiudizi contestabili all'istituto di credito si dividono in tre categorie principali:

a) Danno emergente (le perdite immediate): comprende tutti i costi vivi e le perdite patrimoniali dirette causate dal blocco improvviso della liquidità. Ad esempio: le penali pagate ai fornitori per i ritardi nelle consegne o nei pagamenti, gli oneri e le commissioni per lo scoperto, o i costi sostenuti per lo smobilizzo forzoso e svantaggioso di capitali e beni aziendali per far fronte all'immediata richiesta di rientro.

b) Lucro cessante (il mancato guadagno): è la perdita di *chance* e di profitti derivante dalla paralisi dell'attività d'impresa. Si pensi all'impossibilità di acquistare materie prime per evadere ordini già acquisiti, alla perdita di commesse o all'incapacità di concludere nuovi affari a causa dello squilibrio finanziario provocato dalla banca.

c) Danno all'immagine e alla reputazione commerciale (e segnalazione in Centrale Rischi): spesso, alla revoca improvvisa del fido segue una precipitosa segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia o nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC come CRIF). Se la revoca è illegittima o la segnalazione avviene senza il dovuto preavviso e senza una reale situazione di insolvenza (incapacità non transitoria di adempiere), si verifica una grave lesione della reputazione commerciale e dell'onore dell'imprenditore. Questo "marchio" di cattivo pagatore preclude l'accesso al credito presso altre banche, generando un danno patrimoniale e non patrimoniale autonomamente risarcibile.

Attenzione però alla prova: la giurisprudenza è rigorosa nello stabilire che il danno non è mai *in re ipsa* (cioè non scatta automaticamente), ma va accuratamente documentato dal cliente (producendo, ad esempio, lettere di diniego di finanziamenti da parte di altre banche, solleciti di fornitori, bilanci e documentazione contabile).

Roadmap operativa: cosa fare subito per difendersi

Di fronte a una revoca improvvisa degli affidamenti, il fattore tempo è decisivo. Subire passivamente o firmare piani di rientro insostenibili sotto pressione può compromettere la difesa legale. Ecco i passi strategici da compiere immediatamente:

a. Diffida immediata e contestazione formale

Il primo passo è inviare, tramite un avvocato specializzato in materia, una formale diffida e messa in mora via PEC. Nella comunicazione occorre contestare immediatamente la violazione dell'art. 1845 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1375 c.c., evidenziando la regolarità dei rapporti fino a quel momento, diffidando la banca dall'effettuare segnalazioni pregiudizievoli in Centrale Rischi (che innescherebbero la revoca dei fidi anche da parte degli altri istituti) e chiedendo la concessione di un termine congruo per riorganizzare la liquidità aziendale o negoziare un piano di rientro sostenibile.

b. Ricorso d'urgenza (Art. 700 c.p.c.) per bloccare le segnalazioni e salvare la continuità

Se la banca procede o minaccia di procedere con un'illegittima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi o con azioni esecutive che rischiano di portare l'azienda al tracollo irreversibile, è possibile valutare un ricorso urgenza revoca credito ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile. Attraverso il procedimento cautelare d'urgenza – dimostrando la fondatezza del proprio diritto (*fumus boni iuris*) e il pregiudizio imminente e irreparabile per la sopravvivenza dell'impresa (*periculum in mora*) – si può chiedere al Tribunale un ordine immediato di inibitoria o di cancellazione della segnalazione illegittima, disinnescando il blocco del credito sul sistema bancario.

c. Ricorso all'ABF o Mediazione civile e causa di merito

Parallelamente, per far accertare l'illegittimità del comportamento della banca e ottenere il risarcimento dei danni o il ricalcolo del reale saldo del conto (spesso "gonfiato" da interessi ultralegali, anatocismo o commissioni non dovute):

- si può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), una procedura stragiudiziale rapida ed economica che consente di ottenere una decisione sull'illegittimità del recesso e della segnalazione;
- oppure avviare il procedimento di mediazione civile obbligatoria (assistiti dal proprio legale e da un perito contabile) per negoziare una transazione a saldo e stralcio o una ristrutturazione sostenibile del debito, prima di procedere, in caso di mancato accordo, con un'azione giudiziaria ordinaria dinanzi al Tribunale per la condanna della banca al risarcimento dei danni patrimoniali e reputazionali.

Non subire in silenzio: fai valere i tuoi diritti di impresa

La revoca improvvisa di un fido bancario non è una sentenza inappellabile. Molto spesso gli istituti di credito adottano decisioni automatizzate e standardizzate, ignorando la storia commerciale del cliente e calpestando le tutele previste dal codice civile.

Agire nelle prime ore successive alla comunicazione della banca permette di proteggere il rating aziendale, evitare segnalazioni letali in Centrale Rischi e sedersi al tavolo delle trattative da una posizione di forza. Se la tua impresa ha subito un blocco imprevisto degli affidamenti o una richiesta di rientro immediato, non attendere la scadenza dei termini imposti dalla filiale: sottoponi subito i contratti di conto corrente, gli estratti conto e la lettera di revoca a una verifica legale per tutelare la continuità della tua azienda.

Alberto Foggia, avvocato cassazionista, è alla guida dello Studio Legale Foggia-Americo di Pisa (fondato nel 1965). Specializzato in diritto bancario e finanziario, truffe digitali e procedure di sovraindebitamento, è delegato ADUSBEF per Pisa e provincia, co-curatore della collana "Diritto e Diritti" (Arancia Publishing) e autore di numerosi articoli giuridici. Contatti: foggiamerico@gmail.com | Tel. 050.542786 – sito: www.avvocatipisa.com